m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0010399.20-01-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n.662 del 12 gennaio 2026

Progetto:	***Verifica di ottemperanza*** **Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - Datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE. - Prescrizioni: 6, 7** **ID_VIP: 14417**
Proponente:	**Cyrusoneitaly I S.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10977/18411**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.191 del 25/05/2024, n.203 del 03/06/2024, n.227 del 17/06/2024, n.244 del 01/07/2024, n. 260 del 12/07/2024, n.325 del 19/09/2024 e n. 355 del 17/10/2024 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 245 del 02/07/2024 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS, così come modificato dal decreto n. 269 del 23/07/2024, n. 371 del 23/10/2024, n. 389 dell'8/11/2024, n. 407 del 25 novembre 2024, n. 456 del 27/12/2024, n. 38 del 05/2/25, n. 43 del 10/2/25 e n. 255 del 11/09/2025;

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con Decreto Direttoriale n. 470 del 06/08/2025 è stata decretata l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, in favore della società Cyrusone Italy I S.r.l. (di seguito il proponente) per il progetto: *"Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE",* oggetto del presente parere, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, tra cui le nn. 6 e 7che di seguito si riportano:

  Condizione ambientale n. 6: *"Nella fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà fornire adeguati dettagli, anche mediante appositi elaborati grafici in planimetria ed in sezione, sulle modalità di realizzazione delle eventuali aree di deposito temporaneo; La caratterizzazione ambientale, di cui all'Allegato 2 del DPR 120/2017, dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi e, in subordine, con sondaggi a carotaggio. In merito al set analitico dell'indagine di caratterizzazione proposto nel Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, essendo il sito oggetto di un procedimento di bonifica (con obiettivi di bonifica pari alla CSC per i siti a destinazione produttiva), apposito protocollo dovrà essere definito in accordo con ARPA Lombardia Qualora gli scavi dovessero interessare la porzione satura del terreno, si dovrà prelevare anche un campione di acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 2 al DPR 120/2017. Nel caso in cui, durante la realizzazione delle opere profonde si riscontri la presenza di roccia massiva, la caratterizzazione ambientale sarà eseguita previa porfirizzazione del campione ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017. Si rammenta che ove il Proponente voglia sottoporre i materiali di scavo, in tutto o in parte, ad attività di "normale pratica industriale", dovrà procedere alla redazione del "Piano di utilizzo", ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017. Il Proponente, considerata la natura delle contaminazioni riscontrate nel corso del procedimento di bonifica, dovrà integrare la ricerca dei parametri anche*

con il parametro diossine relativamente all'area del data center. Infine, allo scopo di consentire la tracciabilità dei materiali interessati dall'escavazione, il Proponente dovrà dotarsi di un'apposita registrazione, possibilmente informatizzata, dei movimenti che consenta anche nel tempo di individuare l'intera filiera percorsa dal materiale (area di scavo, area di depositi temporaneo, area di riutilizzo). La relazione tecnica ed i rapporti di prova dovranno essere redatti da tecnico abilitato e da laboratori accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018."

Ente Vigilante: MASE

Enti coinvolti: ARPA Lombardia, Regione Lombardia

Condizione ambientale n. 7: *"Il Proponente dovrà fornire l'elenco dei siti individuati per il conferimento dei rifiuti. Inoltre, il deposito temporaneo dei materiali da scavo qualificati come rifiuto dovrà rispettare le condizioni indicate dall'art. 23 del DPR 120/2017, prevedendo un idoneo sistema di registrazione (possibilmente informatizzato) che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione (discarica e/ impianto di trattamento) degli stessi."*

Ente Vigilante: MASE

Enti coinvolti: Regione Lombardia

- con riguardo agli adempimenti previsti in dette condizioni, il proponente ha trasmesso, con nota acquisita al prot. MASE/210721 del 10/11/2025, l'istanza e la relativa documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/225470 del 28/11/2025, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito la Commissione) con prot. CTVA/17539 del 28/11/2025, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web:
- https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10977/18411
- Il proponente ha depositato e pubblicato, in particolare, la seguente documentazione:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Relazione di ottemperanza	Documentazione di ottemperanza	VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-01	12/11/2025
Piano di gestione TRS - Elettrodotto	Documentazione di ottemperanza	VER-OTT-VVIA-I01-AMB-r-02	12/11/2025

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 6

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - ✓ VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_01.pdf - Relazione di ottemperanza
  - ✓ VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_02.pdf - Piano di gestione TRS - Elettrodotto

Con riferimento alla documentazione trasmessa per la verifica di ottemperanza (VER-OTT_VVIA_I01_AMB_r_01_Relazione di Ottemperanza, Revisione 00 del 31/10/2025 e Nuovo Piano di Gestione TRS-Elettrodotto - cod. CBX00002, Revisione 00 del 31/10/2025), **il Proponente afferma** che ha

ritenuto opportuno anticipare la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali che costituiscono presupposto per l'avvio del cantiere dell'elettrodotto, demandando a successivi momenti la presentazione delle istanze di ottemperanza relative alle restanti prescrizioni riferite al Data Center e alle successive fasi di sviluppo del progetto, sebbene le condizioni ambientali impartite dal MASE riguardino complessivamente l'intero progetto del Data Center e delle relative opere di connessione.

a) Nel paragrafo 5.6 del Nuovo Piano di Gestione TRS-Elettrodotto (cod. CBX00002), il Proponente afferma che i materiali derivanti dalle lavorazioni in sede stradale non transiteranno in deposito temporaneo, ai sensi dell'art.185-bis della Parte quarta del T.U. Ambiente, ma che verranno direttamente caricati su mezzi di trasporto collocati in prossimità dell'escavatore e, una volta raggiunta la capienza, avviati agli impianti autorizzati di conferimento. Analogamente, il Proponente afferma che le terre derivanti dagli scavi ricadenti nei tratti stradali saranno caricate immediatamente sui mezzi e conseguentemente smaltite presso impianti autorizzati, senza alcuna fase intermedia di stoccaggio.
   Il Proponente precisa, inoltre, che il materiale adibito al riutilizzo in sito per il ritombamento degli scavi verrà stoccato, per un tempo massimo di 7 giorni, nelle aree di deposito intermedio (ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 120/2017) identificate nello schema fornito al Paragrafo 5.6 del Nuovo Piano di Gestione TRS-Elettrodotto (cod. CBX00002). Tale rappresentazione fornisce un tipologico di microcantiere stradale con rappresentazione dell'area di stoccaggio attrezzature, materiali e aree di deposito temporaneo delle Terre.

b) La descrizione delle modalità di esecuzione dei sondaggi, finalizzati alla caratterizzazione ambientale dei terreni che saranno interessati dagli scavi in progetto, non è chiara e le informazioni contenute nella documentazione presentata dal Proponente, in merito a questo aspetto, presentano alcune incongruenze: a pag. 21 del Nuovo Piano di Gestione TRS (cod. CBX00002) si afferma che i campioni prelevati per la caratterizzazione ambientale sono stati raccolti direttamente dalle trincee (presupponendo quindi che siano state realizzate mediante escavatore) mentre a pag. 19 è specificato che sono stati eseguiti "5 saggi con macchina rotopercussore Bosch ed un gruppo elettrogeno da 3,6 kV Hyundai", compatibili con quanto rappresentato nella Fig. 7 a pag. 23 dello stesso documento.

c) Nella documentazione fornita dal Proponente (Nuovo Piano di Gestione TRS-Elettrodotto - cod. CBX00002) non vi è alcun riferimento ad un accordo stipulato con ARPA Lombardia in merito al protocollo di campionamento da adottare per tale fase di caratterizzazione.

   La scelta del set analitico per la caratterizzazione delle TRS dipende, tra i vari fattori, dalla presenza di eventuali aree di bonifica che insistono o influenzano l'area interessata dall'intervento che non vengono però citate nella documentazione depositata dal Proponente. Dall'analisi della cartografia a disposizione sul Geoportale della Regione Lombardia, nel raggio di 1 km dal sito in oggetto si rinvengono i seguenti siti contaminati:

   - EX 3B ITALIA IMMOBILIARE ARDUINA ITALIA – Cod. MI205.0004 (smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti);
   - PRU RUBATTINO AMBITO 2 (AREA EX INNOCENTI/MASERATI DI VIA RUBATTINO, N. 87) PARCO LAMBRETTA – Cod. MI146.3055;
   - PII AREA EX PARCHEGGIO INNOCENTI VIA RUBATTINO 84 (SIR) – Cod. MI146.1807.

   Nello stesso perimetro si rinvengono i seguenti siti bonificati:

   - INNSE (EX MASERATI/INNOCENTI) VIA RUBATTINO 98 – Cod. MI146.0021;
   - PII AREA EX PARCHEGGIO INNOCENTI VIA RUBATTINO 84 (SIR) – Cod. MI146.1807.

   Non si rileva pertanto, nella documentazione fornita, alcun elemento utile a comprendere se e in che misura il Proponente abbia eventualmente considerato, rispetto al protocollo di

campionamento da proporre e concordare con l'Ente di controllo, le informazioni desumibili da tali procedimenti di bonifica molto vicini al sito in esame.

d) A pagina 11 del nuovo Piano di gestione TRS (Nuovo Piano di Gestione TRS-Elettrodotto - cod. CBX00002) il Proponente afferma che il piano di caratterizzazione ambientale del terreno interessato dalle opere in progetto non ha previsto il campionamento della fase liquida ma solo quello della fase solida (terreno) poiché gli scavi finalizzati alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione tra il nuovo Data Center e la sottostazione elettrica "Lambrate" in Comune di Milano non intercettano la falda freatica e non attraversano paludi, fiumi, laghi, acquitrini.

   Le sezioni di dettaglio dello scavo per il tracciato dell'elettrodotto, riportate nell'Allegato 2 al nuovo Piano di gestione TRS - cod. CBX00002, mostrano che gli scavi in progetto, escludendo le porzioni con attraversamento in TOC i cui materiali di risulta verranno gestiti come rifiuti, prevedono di raggiungere una profondità massima di circa 2,5 – 3,0 m dal piano campagna.

   A titolo di confronto, dall'analisi della carta idrogeologica del PGT del comune di Milano, data di emissione 05/02/2020, emerge che la soggiacenza della falda nell'intorno dell'area di interesse varia tra 0 e -5 m dal p.c..

   Alla luce di quanto sopra esposto, non è chiaro il motivo per cui il Proponente, nel paragrafo 5.3 nuovo Piano di Gestione delle TRS (cod. CBX00002) riferendosi al cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto, parli di gestione di acque di aggottamento degli scavi.

e) A pagina 12 del Nuovo Piano di Gestione TRS (cod. CBX00002), il Proponente afferma che gli scavi in progetto per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione tra il nuovo Data Center e la sottostazione elettrica "Lambrate" in Comune di Milano non interesseranno ammassi rocciosi.

f) Nel paragrafo 5.1, pagina 26 del Nuovo Piano di Gestione delle TRS (cod. CBX00002), il Proponente riporta il "Piano di riutilizzo delle TRS" in cui non è però possibile individuare elementi che facciano ipotizzare una previsione di normale pratica industriale delle TRS generate dal cantiere dell'elettrodotto e destinate al ritombamento della trincea di scavo.

h) Al Paragrafo 4.2 del nuovo Piano di Gestione TRS (cod. CBX00002) il Proponente mostra un tipologico di cantiere con l'ubicazione dei cumuli di materiale escavato. In tale schema si identificano chiaramente tre aree di accumulo a bordo scavo: due cumuli di materiale adibito a rinterro, depositato a terra, e un cumulo di materiale classificato come rifiuto, caricato sul mezzo adibito al trasporto verso il relativo sito di smaltimento. All'interno dello stesso documento, non vi è però alcun riferimento alla adozione di un registro informatizzato per il tracciamento dei movimenti del materiale di escavazione e nemmeno alla volontà di dotarsi dello stesso.

i) L'allegato 1 al Nuovo Piano di Gestione TRS (cod. CBX00002) raggruppa i rapporti di prova delle analisi eseguite su ciascun campione effettuate dal laboratorio Ambiente e Sicurezza accreditato "ACCREDIA".

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che:

a) La caratterizzazione ambientale, di cui all'Allegato 2 del DPR 120/2017, non sembra essere stata eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi e, soltanto in subordine, con sondaggi a carotaggio, per quanto è possibile comprendere dalle già citate dichiarazioni contrastanti rese dal Proponente nel documento cod. CBX00002.

b) In merito al set analitico scelto per l'indagine di caratterizzazione del terreno, come mostrato nel documento cod. CBX00002, non vi è alcuna evidenza dell'eventuale avvenuta definizione del protocollo in accordo con ARPA Lombardia, come invece previsto dal DPR 120/2017 per siti oggetto di procedimenti di bonifica sottoposti anche alla disciplina delle terre e rocce da scavo per opere da realizzare negli stessi.

Non è inoltre stata data alcuna informazione circa l'eventuale adeguata considerazione, nell'ambito del protocollo da condividere con ARPA, delle informazioni ricavabili dalle caratteristiche di contaminazione dei siti oggetto di procedimenti di bonifica presenti nell'intorno dell'area interessata dai lavori di realizzazione dell'elettrodotto di connessione tra il nuovo Data Center e la sottostazione elettrica "Lambrate" in Comune di Milano presenti nell'intorno di circa 1 km dall'area di interesse dedotti dalla cartografia disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia:

- EX 3B ITALIA IMMOBILIARE ARDUINA ITALIA – Cod. MI205.0004 (smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti);
- PRU RUBATTINO AMBITO 2 (AREA EX INNOCENTI/MASERATI DI VIA RUBATTINO, N. 87) PARCO LAMBRETTA – Cod. MI146.3055;
- PII AREA EX PARCHEGGIO INNOCENTI VIA RUBATTINO 84 (SIR) – Cod. MI146.1807.
- INNSE (EX MASERATI/INNOCENTI) VIA RUBATTINO 98 – Cod. MI146.0021;
- PII AREA EX PARCHEGGIO INNOCENTI VIA RUBATTINO 84 (SIR) – Cod. MI146.1807.

c) in base alla documentazione fornita dal Proponente, non è possibile stabilire in modo univoco se sia plausibile un interessamento della falda freatica superficiale da parte degli scavi in progetto oppure no, e di conseguenza, non è possibile stabilire con certezza che il Proponente abbia adeguatamente ottemperato al punto d) della condizione ambientale richiamata.

h) in base alla documentazione fornita dal Proponente, non si evince né l'adozione né l'impegno ad adottare, un registro informatizzato che consenta di tracciare i movimenti dei materiali interessati dall'escavazione e che permetta, nel tempo, di individuare l'intera filiera percorsa dal materiale (area di scavo, area di deposito intermedio, area di riutilizzo).

Poiché il Proponente ha rinviato a fasi successive la presentazione delle istanze di ottemperanza relative alle prescrizioni concernenti il Data Center e le ulteriori fasi di sviluppo del progetto, la condizione ambientale n. 6 deve ritenersi **non ottemperata** con riferimento al Data Center e **parzialmente ottemperata** per quanto concerne le opere di connessione relative all'elettrodotto.

4.2. In ordine alla condizione ambientale n. 7

Il proponente con tale documentazione e relazioni dichiara che:

a) Per quanto riguarda la gestione dei materiali prodotti in fase di scavo e classificati come rifiuto, nel paragrafo 5.3 del nuovo Piano di Gestione delle TRS (cod. CBX00002), il Proponente afferma che i materiali scavati, in attesa di essere conferiti negli opportuni impianti di destino, saranno di volta in volta caricati in tempo reale sui mezzi autorizzati adibiti al trasporto, senza effettuare accumuli e/o raggruppamenti nell'intorno delle aree di scavo, lasciando così il cantiere con il massimo stato di pulizia. Nel documento si precisa inoltre che, ad ogni fine giornata, i bilici presenti in cantiere con i rifiuti in carico, anche se non colmi, partiranno per il recupero.
In aggiunta, nel paragrafo 5.9 dello stesso documento, il Proponente elenca gli impianti designati per lo smaltimento dei rifiuti e nel paragrafo 5.7 mostra i percorsi designati per il trasporto dei rifiuti di cantiere.

Il Proponente afferma inoltre, sempre al paragrafo 5.3, che una dinamica analoga verrà adottata per la gestione delle acque di aggottamento degli scavi: lo stoccaggio di tali acque avverrà in contenitori posti sempre su automezzi e, per garantire il continuo aggottamento in attesa del ritorno dei mezzi partiti, potrà essere consentito l'uso di cisterne mobili, sempre identificabili, visibili, etichettate, recintate e con funzione di scorta ubicate temporaneamente nell'area di cantiere. Le cisterne potranno essere facilmente caricate sui camion, sempre a fine giornata e/o quando piene ed avviate a recupero.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che dalla documentazione fornita dal Proponente non si evince né l'adozione né l'impegno ad adottare, un registro informatizzato che consenta di tracciare i movimenti dei rifiuti prodotti dalle attività in progetto e che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione (discarica e/ impianto di trattamento) degli stessi), indipendentemente dalla permanenza relativamente breve dei rifiuti in corrispondenza delle aree di cantiere. Si precisa a tale riguardo che tale registro informatizzato, stante quanto spiegato dal Proponente nel documento cod. CBX00002 in merito alle diverse tipologie di rifiuti attesi dai cantieri mobili lungo il tracciato dell'elettrodotto da realizzare, dovrà riguardare tutte le tipologie di rifiuti, incluse quindi le terre e rocce da scavo che, in corso d'opera, risultassero a vario titolo incompatibili con la previsione di riutilizzo in sito sinora adottata nei documenti progettuali, piuttosto che eventuali acque di aggottamento delle trincee di scavo.

In considerazione del fatto che il Proponente ha differito a fasi successive la presentazione delle istanze di ottemperanza relative alle prescrizioni afferenti al Data Center e alle successive fasi di sviluppo del progetto, la condizione ambientale n. 7 risulta **non ottemperata** con riferimento al Data Center e **parzialmente ottemperata** in relazione alle opere di connessione dell'elettrodotto.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 6 e n.7 del Decreto Direttoriale n. 470 del 6/08/2025 relativo al progetto "*Installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva pari a 132 MWt - datacenter in Comune di Segrate nell'area ex-CISE",* si ritiene che:

- la condizione n. 6 sia **non ottemperata** con riferimento al Data Center e **parzialmente ottemperata** con riferimento alle opere di connessione dell'elettrodotto**,** ottemperabile mediante la trasmissione di:
    1. documentazione integrativa relativa all'intero Polo del Data Center, alle successive fasi di sviluppo del progetto (e non limitato al solo elettrodotto);
    2. eseguire la caratterizzazione ambientale ai sensi dell'Allegato 2 del DPR 120/2017, privilegiando l'impiego di scavi esplorativi e ricorrendo ai sondaggi a carotaggio esclusivamente in via subordinata, fornendo evidenza documentale delle modalità adottate e chiarendo in modo univoco quanto dichiarato nel documento cod. CBX00002;
    3. definire il set analitico dell'indagine di caratterizzazione del terreno mediante la preventiva condivisione del relativo protocollo con ARPA Lombardia, come previsto dal DPR 120/2017 per i siti interessati da procedimenti di bonifica e contestualmente assoggettati alla disciplina delle terre e rocce da scavo;

4. tenere conto, nell'ambito del protocollo da condividere con ARPA Lombardia, delle informazioni desumibili dalle caratteristiche di contaminazione dei siti oggetto di procedimenti di bonifica presenti entro un raggio di circa 1 km dall'area interessata dai lavori di realizzazione dell'elettrodotto di connessione tra il nuovo Data Center e la sottostazione elettrica "Lambrate" nel Comune di Milano, come individuati nella cartografia disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti siti:
   - EX 3B Italia Immobiliare Arduina Italia – cod. MI205.0004;
   - PRU Rubattino Ambito 2 (Area ex Innocenti/Maserati di via Rubattino n. 87 – Parco Lambretta) – cod. MI146.3055;
   - PII Area ex parcheggio Innocenti via Rubattino 84 (SIR) – cod. MI146.1807;
   - INNSE (ex Maserati/Innocenti) via Rubattino 98 – cod. MI146.0021;
5. fornire una valutazione idrogeologica puntuale, corredata da adeguati elementi tecnico-scientifici, finalizzata a stabilire in modo univoco l'eventuale interferenza degli scavi in progetto con la falda freatica superficiale, anche mediante modellazione con specifico software, al fine di dimostrare la piena ottemperanza a quanto previsto dalla lettera d) della condizione ambientale richiamata;
6. adottare e mantenere aggiornato un registro informatizzato idoneo a garantire la tracciabilità dei materiali interessati dalle attività di escavazione, consentendo nel tempo l'individuazione dell'intera filiera percorsa dai materiali medesimi, con indicazione delle aree di scavo, di eventuale deposito intermedio e di riutilizzo.
7. La relazione tecnica ed i rapporti di prova dovranno essere redatti da tecnico abilitato e da laboratori accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018

- la condizione n. 7 sia **non ottemperata** con riferimento al Data Center e **parzialmente ottemperata** con riferimento alle opere di connessione dell'elettrodotto**,** ottemperabile mediante la trasmissione di:
  1. documentazione integrativa relativa all'intero Polo del Data Center, alle successive fasi di sviluppo del progetto e non limitato al solo elettrodotto;
  2. mantenere aggiornato, per tutta la durata delle attività di cantiere, un registro informatizzato idoneo a garantire la completa tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle attività in progetto, indipendentemente dalla durata della loro permanenza presso le aree di cantiere. Tale registro dovrà consentire la verifica dei quantitativi prodotti e della relativa destinazione finale, con indicazione delle discariche e/o degli impianti di trattamento autorizzati;
  3. tale registro informatizzato, stante quanto spiegato dal Proponente nel documento cod. CBX00002 in merito alle diverse tipologie di rifiuti attesi dai cantieri mobili lungo il tracciato dell'elettrodotto da realizzare, dovrà riguardare tutte le tipologie di rifiuti, incluse quindi le terre e rocce da scavo che, in corso d'opera, risultassero a vario titolo incompatibili con la previsione di riutilizzo in sito sinora adottata nei documenti progettuali, piuttosto che eventuali acque di aggottamento delle trincee di scavo.

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA BRAMBILLA
Ministero dell'Ambiente
Coordinatore Sottocommissione VIA
17.01.2026 13:43:45 GMT+00:00